



Ritiro dell'energia elettrica prodotta ai sensi del D. Lgs. 387/03 e della Legge 239/04, per il quale la domanda al distributore competente è stata fatta in ritardo, o non è stata ancora fatta.

Si comunica che l'Autorità, d'intesa con i principali soggetti coinvolti nel ritiro e nella distribuzione di energia elettrica prodotta ai sensi dell'art. 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04, ha deciso di sanare una serie di situazioni create a seguito della ritardata o mancata presentazione, da parte di alcuni produttori, delle richieste di ritiro ai gestori di rete.

Per i fini di cui sopra l'Autorità, con comunicazione del 16 febbraio 2006 prot. GB/M06/891/ag, ha posto come termine ultimo il 30 giugno 2006 per l'accettazione, da parte del gestore di rete competente, di richieste di ritiro per periodi antecedenti la data di richiesta stessa.

Trascorso tale termine, il ritiro dell'energia elettrica verrà effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta di ritiro da parte del produttore.

Ulteriori chiarimenti sono riportati nel sito dell'Autorità, nella sezione "Elettricità", nella parte relativa ai comunicati e chiarimenti sulla Delibera 34/05."